



STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE ITI "WATERFRONT 3.0"

COMUNE DI ANCONA

MODIFICHE ALL'ART. 6 E ALL'ART. 13 DELLA CONVENZIONE REP. 2017/653

POR FESR Marche 2014-2020 e POR FSE Marche 2014-2020. Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile “ITI WATERFRONT 3.0”. Modifiche all’art. 6 e all’art. 13 della Convenzione Rep. n. 2017/653.

La **REGIONE MARCHE** (C.F./P.IVA 80008630420) rappresentata dall’Ing. **ANDREA PELLEI**, Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria e Autorità di Gestione FESR e FSE (di seguito AdG) della Regione Marche

e

Il **COMUNE DI ANCONA** (C.F./P.IVA 00351040423) in qualità di Autorità Urbana (AU) responsabile della gestione e attuazione dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) “**WATERFRONT 3.0**” e Organismo Intermedio (di seguito OI) del POR FESR Marche 2014/2020, rappresentato dall’arch. **CLAUDIO CENTANNI**, Dirigente Pianificazione Urbanistica – Edilizia Pubblica – Porto e Mobilità Urbana – Progetti Speciali – Ambiente e Green Economy del Comune di Ancona

PREMESSO

- che attraverso la Convenzione in epigrafe il Comune di Ancona, per l’attuazione degli interventi previsti nella Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile “ITI WATERFRONT 3.0”, è stato configurato come Organismo Intermedio (OI) del POR FESR Marche 2014-2020, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 2 comma 18 e 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’art. 7 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2013;
- che al Comune di Ancona, in qualità di OI, sono state in particolare delegate dall’AdG del POR FESR Marche 2014-2020 le attività di selezione, attuazione delle operazioni, trattamento delle domande di rimborso, nei termini di cui all’art. 5 della Convenzione sottoscritta;
- che l’art. 13 della Convenzione sottoscritta – mutuando analogo statuizione inserita nello schema approvato con la DGR n. 923 del 31/07/2017 – prevede che il termine di 36 (trentasei) mesi individuato per il completamento di tutte le operazioni delle Strategie di riferimento, possa essere differito per una durata complessiva di soli 6 (sei) mesi;
- che le oggettive difficoltà correlate al corretto espletamento del ruolo di OI all’interno del POR FESR e, da ultimo, le conseguenze della pandemia da COVID 19 hanno impattato pesantemente sulla capacità del Comune di Ancona e di tutti gli altri OI di riuscire a rispettare il cronoprogramma di realizzazione nei termini individuati dall’art. 13 dell’Accordo sottoscritto;
- che, per quanto sopra, tutti gli OI hanno pertanto ritenuto di dover formulare una richiesta urgente e motivata di differimento del termine finale previsto per il completamento di tutte le operazioni delle Strategie di riferimento, chiedendo all’AdG di rimuovere il vincolo dei soli 6 (sei) mesi di proroga e impegnandosi comunque a garantire il completamento di tutte le attività entro i termini massimi consentiti dal Regolamento comunitario per l’ammissibilità della spesa;
- che l’AdG, valutate e condividendo le motivazioni addotte a sostegno delle richieste di differimento pervenute, ha ritenuto necessario comunque proporre la sottoscrizione di un Addendum alle Convenzioni in essere, previa approvazione, da parte della Giunta regionale, di una opportuna modifica allo schema di Convenzione di cui alla DGR n.923/2017 in precedenza citata;
- che con DGR n. 633 del 24/05/2021 è stata pertanto approvata una modifica allo schema di Convenzione di cui alla DGR 923/2017, al fine di poter pervenire alla sottoscrizione di un Addendum alle Convenzioni in

essere con tutti gli OI, prorogandone la durata entro i termini massimi consentiti dall'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di ammissibilità della spesa;

- che con la stessa DGR n. 633/2021 è stata altresì approvata una proposta di modifica dell'art. 6, penultimo capoverso, delle Convenzioni in essere;
- che al fine, pertanto, di dare puntuale attuazione alla DGR n. 633/2021 richiamata, è necessario procedere alla sottoscrizione di un ulteriore Addendum alla Convenzione in essere tra l'AdG e il Comune di Ancona, OI del POR FESR Marche 2014/2020;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

Art. 2
Modifiche all'art.6 della Convenzione Rep. n. 2017/653

1. L'articolo 6, penultimo capoverso, della Convenzione di cui alla rubrica è sostituito dal seguente:

«Il riutilizzo delle economie nell'ambito della stessa azione del Programma Operativo non dà luogo a variazioni ma sarà oggetto di comunicazione preventiva all'Autorità di Gestione. Possono essere autorizzate variazioni tra le diverse azioni e tra differenti obiettivi tematici del Programma Operativo previa richiesta motivata all'Autorità di Gestione, che le approva con decreto, a condizione che le stesse non incidano sulla capacità di conseguimento dei target fisici e finanziari del Programma stesso».

Art.3
Modifiche all'art.13 della Convenzione Rep. n. 2017/653

1. L'articolo 13 della Convenzione di cui alla rubrica è sostituito dal seguente:

«La presente Convenzione è efficace fino al compimento di tutte le attività in essa previste e, in ogni caso, entro i termini massimi consentiti dall' articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di ammissibilità della spesa. L'OI si impegna comunque a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della programmazione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione 2014-2020. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma dell'Autorità di Gestione e dell'OI».

Per tutto quanto non previsto e/o derogato nel presente Addendum, restano in vigore tutte le clausole previste nell'Accordo, che qui si intendono integralmente richiamate.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Regione Marche
(Autorità di Gestione FESR e FSE)
Ing. Andrea Pellei

Comune di Ancona
(Organismo Intermedio)
Arch. Claudio Centanni

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.